

ADOTTATO con DEL. e. e. n. 160 dell'11-12-1995  
APPROVATO dal CO. R. E. CO. CENTRALE nelle sedute dell'11-1-95  
DECISIONE n. 329/18850  
RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del 18-1-95  
all'1-2-95  
ESECUTIVO R 2-2-95



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
*(FUNZIONAMENTO)*  
**DEL MERCATO SETTIMANALE**  
**DEL SABATO**

*(Art. 8, comma 13, L.R. 1 marzo 1995, n. 18)*

## *Indice sistematico*

<i>articolo 1</i>	oggetto del regolamento.....	pag. 3
<i>articolo 2</i>	caratteristiche dell' area pubblica.....	pag. 3
<i>articolo 3</i>	concessione dei posteggi.....	pag. 4
<i>articolo 4</i>	utilizzo dei posteggi.....	pag. 5
<i>articolo 5</i>	rinnovo della concessione del posteggio.....	pag. 7
<i>articolo 6</i>	trasferimento per miglioria del posteggio.....	pag. 7
<i>articolo 7</i>	assegnazione dei posteggi di risulta.....	pag. 8
<i>articolo 8</i>	tassa di posteggio ed occupazione del suolo pubblico ..	pag. 8
<i>articolo 9</i>	decadenza dalla concessione del posteggio.....	pag. 9
<i>articolo 10</i>	decadenza e revoca dell' autorizzazione.....	pag. 11
<i>articolo 11</i>	agricoltori.....	pag. 11
<i>articolo 12</i>	disposizioni particolari per gli operatori .....	pag. 13
<i>articolo 13</i>	orario di attività.....	pag. 15
<i>articolo 14</i>	sanzioni.....	pag. 16
<i>articolo 15</i>	rinvio a leggi e regolamenti.....	pag. 18
<i>articolo 16</i>	entrata in vigore del regolamento.....	pag. 19

**Articolo 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, che ha recepito la legge 112/91 e il D.M. 248/93, disciplina l'esercizio del commercio al Mercato settimanale del Sabato.

Trattasi di area pubblica data in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10, art. 8, comma 9, L.R. 18/95) dal Comune per essere utilizzata esclusivamente nella giornata del Sabato di ogni settimana.

**Articolo 2**

**CARATTERISTICHE DELL'AREA PUBBLICA**

L'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della L.R. 18/95, il numero e la superficie dei posteggi sono

quelli risultanti dalla deliberazione n. 80 del 06.07.1995 del Consiglio Comunale di "regolarizzazione dei mercati esistenti nell'ambito del territorio comunale" e quelli risultanti dallo studio allegato alla Determinazione Sindacale n. 100 del 31.10.1995 per "l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche", redatto sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva commerciale e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione in uso.

### Articolo 3

#### CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Per l'utilizzo del posteggio gli operatori dovranno essere in possesso di regolare Autorizzazione Amministrativa in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/95 o convertita ai sensi dell'art. 17 della stessa Legge Regionale, contenente l'indicazione del posteggio, il numero identificativo, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

Articolo 4

**UTILIZZO DEI POSTEGGI**

Nell'ambito dello stesso mercato nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ad eccezione degli operatori che fossero già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95 e delle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nelle tabelle merceologiche per le quali sia titolare di Autorizzazione nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o derivanti da disposizioni speciali; le merci dovranno essere poste al livello dei banchi di vendita, e dovranno essere allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di ml. 0,50.

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, articoli per la zootecnia ed articoli in vimini e paglia.

Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi dovranno essere sollevate di almeno ml. 2,30 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale agli altri banchi, la sporgenza massima consentita è di cm. 50,00 dalla linea frontale di demarcazione del posteggio.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa e della concessione del posteggio, nonché dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio ed al Registro delle Ditte.

L'Autorizzazione Amministrativa prevista dalla L.R. 18/95 con l'indicazione del posteggio concesso dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

**Articolo 5**

**RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio per l'area di cui all'articolo 2 del presente Regolamento ha validità di anni dieci (10) e può essere rinnovata così come previsto dall'art. 8, comma 9, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18.

**Articolo 6**

**TRASFERIMENTO PER MIGLIORIA DEL POSTEGGIO**

Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora concessi, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa, non risulti presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

**Articolo 7****ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI RISULTA**

L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato non occupati entro le ore 8,00 dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o da un suo delegato. L'assegnatario è soggetto al pagamento delle tasse giornaliere di cui al successivo art. 8.

L'area in concessione sopraindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale in cui si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

**Articolo 8****TASSA DI POSTEGGIO E DI OCCUPAZIONE DEL  
SUOLO PUBBLICO**

Le tariffe per la tassa di concessione del posteggio di cui



all'art. 8, comma 16, della L.R. 18/95, da corrispondere a fronte dei servizi resi dal Comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono quelle determinate:

- dal "*Vigente Regolamento per l'applicazione della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*";
- dal "*Vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe*".

#### Articolo 9

#### **DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

L'operatore decade dalla concessione del posteggio, così come previsto dal comma 2, dell'art. 14 della L.R. 18/95, qualora lo stesso non venga utilizzato, senza giustificato motivo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. La decadenza riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente

superiore al numero di giorni di attività possibile nel corso di tre mesi, così individuati: *n. 13 mercati anche discontinui nel corso di un anno solare.*

Ai fini della decadenza non verranno computate le assenze dovute a forza maggiore come scioperi generali, blocchi stradali e scioperi di particolari servizi che possono ripercuotersi sull'attività di commercio.

Le giustificazioni delle assenze per malattia (certificazione medica) dovranno pervenire all'Ufficio Commercio entro il termine di giorni 10 dalla data dell'assenza, al fine di eliminare comportamenti illegittimi ed assenze di comodo.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio anche per il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere da essa tutti i rifiuti dallo stesso operatore prodotti; la decadenza avverrà automaticamente in caso di recidiva che si concretizza con tre sanzioni amministrative la cui somma sarà individuata all'art. 15 "Sanzioni" del presente Regolamento

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale collocare nell'area mercatale adeguate attrezzature per la raccolta di tali rifiuti.

**Articolo 10****DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

La decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, così come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 18/95, avviene qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto la comunicazione dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata nel caso di cancellazione dal Registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e nel caso di decadenza della concessione del posteggio di cui all'art. 9.

**Articolo 11****AGRICOLTORI**

I posteggi riservati agli agricoltori, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 06.07.1995 ed alla determinazione delle aree destinate al commercio su aree

pubbliche per il prossimo quadriennio, che esercitano la vendita dei propri prodotti possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La concessione di posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata così come previsto dall'art. 8, comma 9, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18.

Per l'esercizio dell'attività gli agricoltori devono essere titolari di Autorizzazione e comprovare la loro qualifica mediante certificato in carta libera rilasciato, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, dal Sindaco del Comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, da rinnovare annualmente, attestante anche i prodotti derivati dall'attività, nonché l'ampiezza della superficie del fondo utilizzata per la produzione dei prodotti stessi.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

- in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- in caso di revoca dell'autorizzazione;
- in caso di perdita della qualifica di agricoltore;
- qualora non provveda a rinnovare annualmente la certificazione attestante la qualifica di agricoltore;

- qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività agricola.

### **Articolo 12**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI**

I titolari di autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio al mercato settimanale del Sabato sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- occupare esclusivamente lo spazio assegnato ed indicato nell'autorizzazione amministrativa;
- mantenere la massima pulizia personale, dell'area concessa e del veicolo autorizzato per la vendita e/o trasporto;
- essere in possesso del certificato di regolare vidimazione dello strumento di peso o di misura sia esso elettronico che manuale;
- attenersi alla norme sulla pubblicità dei prezzi;
- usare modi garbati con l'utenza.

Per la vendita dei prodotti alimentari dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- attenersi alle norme sulla vendita a peso netto delle merci;

- effettuare la pesa delle derrate alimentari frontalmente all'acquirente e rapportare il peso in chilogrammi o in ettogrammi;
- osservare i regolamenti e le leggi sanitarie vigenti;
- munirsi di autorizzazione sanitaria e del libretto di idoneità sanitaria sia personale che di eventuali collaboratori familiari o dipendenti.

I venditori di musicassette, compact, videocassette e quanto altro per la riproduzione sonora e visiva sono obbligati a mantenere il suono entro i livelli di sopportabilità, senza recare danno acustico agli utenti ed ai concessionari limitrofi.

E' assolutamente vietato nell'ambito del mercato pubblicizzare i prodotti in vendita con mezzi di amplificazione acustica e bandizzare a viva voce nelle adiacenze di scuole.

**Articolo 13**

**ORARIO DI ATTIVITÀ**

L'orario di vendita, di allestimento e di rimozione dei banchi al mercato settimanale del Sabato è determinato dal Sindaco tenuto conto della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

La determinazione dell'orario di vendita, di allestimento e di rimozione dovrà tener conto dell'indirizzo che di seguito si riporta:

MERCATO	ORARIO
Mercato settimanale del sabato	7,00 - 14,00

In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche.

Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra lo svolgimento del mercato, il Sindaco può autorizzare lo svolgimento dello stesso, sentita la competente Commissione Comunale, ai sensi dell'art.10, comma 4, della L.R. 18/95.

#### Articolo 14.

#### SANZIONI

L'operatore che esercita il commercio al mercato settimanale del sabato senza la prescritta autorizzazione o fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione stessa è punito con la confisca delle merci e delle attrezzature e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 5.000.000.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per motivi di carattere igienico sanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 300.000 a £. 2.000.000.

La vendita e l'esposizione di prodotti non compresi



nell'autorizzazione è punita con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 500.000 a £. 5.000.000.

L'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa e il mancato rispetto dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere da essi i rifiuti prodotti dallo stesso operatore sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 1.000.000.

Agli effetti dell'art. 20, comma 2, della L.R. 18/95 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio, copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro dovrà essere trasmessa tempestivamente all'U.P.I.C.A.

Per le sanzioni di cui sopra, i casi di particolare gravità o di recidiva sono comunicati o al Comune dall'U.P.I.C.A. ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione (i provvedimenti si riferiscono alla sola autorizzazione interessata al provvedimento).

Così come previsto dal comma 9 dell'art. 20 della citata L.R.

18//95, equivale alla distruzione delle merci sequestrate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguano tali fini.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. 18/95, la Commissione Comunale sovrintende al buon funzionamento del mercato.

#### **Articolo 15**

#### **RINVIO A LEGGE E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le Leggi ed i Regolamenti generali in vigore, ed in particolare le disposizioni contenute nella Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, nella Legge 28 marzo 1991, n. 112, nel D. M. del 4 giugno 1993, n. 248, nella Legge 11 giugno 1971, n. 426, nel D. M. 4 agosto 1988, n. 375 e nelle leggi sanitarie ed annonarie.

**Articolo 16**

**ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE  
REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 7 della Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 ed approvato dagli organi tutori, entrerà in vigore appena decorsa la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.